



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 13

DEL 17/03/2020

OGGETTO:NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFEZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

PRESO ATTO che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11 marzo 2020, che integra e sostituisce in parte il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale.

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione autonoma della Sardegna, e nella specie:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica a COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiali n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020;
- il DPCM 09/03/2020 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020;
- il sopracitato DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare:

- l'ordinanza n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministro della salute emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- l'ordinanza n. 2 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 volte a potenziare le misure operative per l'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
- l'ordinanza n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma recante misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale i ella Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- la nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020;
- l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1 comma 5, D.P.C.M. del 11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma recante concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione

dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;

- l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li esponano al rischio, prevedendo, a tal fine, una serie di interventi di sanificazione ed igienizzazione del territorio comunale, in da attuare con l'ausilio ed il supporto del gestore del Servizio di Igiene Urbana e per il tramite della Multiss S.p.A. della Provincia di Sassari;

PRESO ATTO che:

- l'Unione dei Comuni Alta Gallura, previa comunicazione ai comuni associati, ha richiesto alla Multiss S.p.A. il suindicato servizio di sanificazione in nome e per conto di tutti gli Enti, fra i quali rientra anche questo Comune;
- la Provincia di Sassari ha già calendarizzato gli interventi presso i Comuni facenti parte dell'Unione per il 17/03/2020 a partire dalle ore 22:00 e sino alle ore 05:00 del giorno successivo, previa acquisizione di apposita Ordinanza Sindacale, a cura di ciascuna Amministrazione Comunale coinvolta;
- la Provincia di Sassari, per il tramite della Multiss S.p.A., eseguirà con proprio personale la sanificazione delle vie e delle piazze per gli enti che ne hanno già fatto richiesta sul portale e, per questo Comune la stessa è stata fatta dall'Unione dei Comuni Alta Gallura in data 13/03/2020 – numero ID di richiesta n. 1046 (prot. n. 9815);

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Di far eseguire su tutto il territorio comunale interventi di sanificazione ed igienizzazione delle strade e degli spazi aperti.
2. Le attività di cui al punto sub. 1) potranno attivarsi con decorrenza immediata e, in ogni caso, a cura della Ditta Multiss S.p.A. in data 17/03/2020 dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
3. Le attività suindicate dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute in materia di igienizzazione delle superfici in luoghi aperti, con l'impiego di una soluzione al 1,2/1,3% di ipoclorito di sodio, mediante l'utilizzo di gruppi irroranti mobili posizionati sui pianali dei pickup appositamente allestiti, ed affidate alla Società strumentale della Provincia di Sassari, Multiss S.p.A.;
4. Durante tali attività, dovrà essere inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici nelle zone interessate un'ora prima e un'ora dopo i trattamenti;
5. E' fatto divieto durante le operazione di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di esporre, stendere panni, sostare e/o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità delle zone interessate, al fine di non intralciare ed evitare ulteriori danni.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare.
- Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza alla Provincia di Sassari e al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 17/03/2020

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005